

B&Z Società tra Avvocati s.r.l.
Sede legale Via Siracusa, 5 - 03036 – Isola del Liri (FR)
C.F. e Partita Iva 03021460609
Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com
Numero REA FR - 194494

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

Sede di Roma

Ricorso con istanza cautelare e di notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

PALIOTTA LUDOVICA, nata a [REDACTED] il [REDACTED], c.f. [REDACTED], rappresentata e difesa dall' Avv. Antonio Rosario Bongarzone, c.f. *BNGNNR65E08I838T* e dall'Avv. Paolo Zinzi, c.f. *ZNZPLA88L16D810T*, giusta procura in calce al presente atto, anche nella qualità di procuratori designati dal ricorrente in virtù di specifico mandato conferito alla società "*B&Z Società tra Avvocati s.r.l.*" con sede legale Via Siracusa, 5 03036 – Isola del Liri (FR) C.F. e Partita Iva 03021460609 e con cui elettivamente domicilia come in indirizzo telematico.

Recapiti dichiarati per la ricezione delle comunicazioni ai sensi dell'art. 176, Il comma c.p.c., come modificato dal d.l. n. 35 del 14 maggio 2005 e successive modifiche e integrazioni: Pec: avvantoniorosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it; avv.paolozinzi@pecavvocraticassino.it; fax 0776.809862.

Contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro tempore*, c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM);

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

Commissione esaminatrice e Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR

tutti domiciliati *ex lege* in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l'Avvocatura dello Stato, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

Resistenti

Nonché contro

Valle Lorenzo [REDACTED] con 196,5 pt residente in [REDACTED], cap
[REDACTED] posizione graduatoria cdc A048 n. 46 con punti
196,50

Trivellini Andrea [REDACTED] con 164,50 pt per la cdc a048 residente in via
[REDACTED] e nato a [REDACTED] posizione graduatoria cdc
A049 n. 35 con punti 172,50

e contro tutti i docenti che hanno partecipato al concorso per titoli ed esami personale docente della scuola secondaria I e II grado classe di concorso A048 e A049 poi accorpate in AS48 e AM48 medie *ex* D.M 205/2023 che verrebbero pregiudicati dall'accoglimento del ricorso i cui indirizzi di residenza, seppur richiesti all'Amministrazione resistente, non sono stati forniti e per i quali si avanza richiesta di notifica per pubblici proclami o modalità alternativa ritenuta opportuna dal Tribunale.

per l'annullamento del decreto 2457 del 4.12.2024 nonché del successivo decreto 2458 del 4.12.2024, nonché dei successivi decreti prot. 2499 e 2500 del 9.12.2024 di pubblicazione della graduatoria per la cdc A048 e A049 nonché del decreto prot. 2575 del 17.12.2024 e 2576 del 17.12.2024 e del successivo decreto prot. 96960 del 19.12.2024 nonché del successivo decreto 2598 del 21.12.2024 e del decreto 2599 del 21.12.2024 e del decreto 2624 del 24.12.2024 nonché di ogni altra successiva integrazione della graduatoria nonché scorrimento delle stesse e comunque di ogni altro atto connesso, conseguente o consequenziale relativo ai provvedimenti di pubblicazione della graduatoria del punteggio della ricorrente relativo alla procedura concorsuale *ex* D.M 205/2023 e per quanto occorrer possa per l'annullamento degli esiti delle procedure di immissione in ruolo e di tutti atti connessi e consequenziali quali atti presupposti.

In breve

La ricorrente ha partecipato al Concorso per titoli ed esami per il personale docente della scuola, relativo alla classe di concorso A048 e A049, indetto con D.M. 205/2023 dichiarando di aver svolto il servizio civile universale ed allegando il relativo certificato di superamento delle prove.

Dai 74 posti disponibili per la classe di concorso A048 e dai 40 per la classe di concorso A049, risulta applicata una riserva del 15% a favore dei candidati che hanno svolto il Servizio Civile Universale; tale riserva comporta una suddivisione di 11 posti riservati per A048 e 6 posti riservati per A049.

Analizzando la graduatoria allegata, emerge che la prof.ssa **Paliotta Ludovica**, con un punteggio di **198,5 punti** per la classe di concorso A048 e di **184,5 punti** per la classe di concorso A049, è stata scavalcata da **16 candidati con punteggi inferiori**.

In riferimento alla classe di concorso A048:

1. **Stolfi Camilla** (18/10/1998) – 196,5 punti
2. **Valle Lorenzo** (31/07/1997) – 196,5 punti
3. **D'Avino Giada** (25/10/1996) – 194,75 punti
4. **Vitale Serena** (24/07/1998) – 194,50 punti
5. **Olivo Paola** (23/04/1996) – 192,25 punti
6. **Girini Arianna** (31/03/1995) – 188,50 punti
7. **Mandelli Diana Francesca Sara** (28/10/1996) – 176,50 punti
8. **Trillò Antonella** (18/03/1996) – 170 punti
9. **Trivellini Andrea** (28/07/1995) – 164,50 punti
10. **Rotondo Mirko** (12/08/1995) – 160,50 punti

Classe di concorso A049:

1. **Mandelli Diana Francesca Sara** (28/10/1996) – 184,50 punti
2. **Miccio Rosa** (03/03/1994) – 183,50 punti
3. **Stolfi Camilla** (18/10/1998) – 181,50 punti

4. **Trillò Antonella** (18/03/1996) – 180 punti
5. **Trivellini Andrea** (28/07/1995) – 172,50 punti
6. **Rotondo Mirko** (12/08/1995) – 159,50 punti

Laddove parte ricorrente avesse beneficiato dell'attribuzione della riserva derivante dall'espletamento del servizio civile universale avrebbe ottenuto il seguente collocamento in graduatoria:

- **Per la classe di concorso A048** avrebbe dovuto collocarsi **al 45° posto su 74 disponibili**.
- **Classe di concorso A049:** avrebbe dovuto collocarsi **al 28° posto su 40 disponibili**.

Si richiede, pertanto, la rettifica delle graduatorie e l'assegnazione del corretto posizionamento.

FATTO

- 1) La ricorrente ha partecipato al Concorso per titoli ed esami personale docente ex DM 205/2023 per le classi di concorso A049 e A049;
- 2) Nella domanda di partecipazione alla prova concorsuale ha indicato l'espletamento del servizio civile universale senza demerito e ha allegato il relativo certificato di superamento;
- 3) La ricorrente ha superato la prova scritta e quella orale per le c.d.c. A048 e A049;
- 4) Dopo aver superato entrambe le prove, inopinatamente, la stessa non è stata inserita in graduatoria nonostante ;
- 5) Ai sensi del decreto dipartimentale 6 Dicembre 2023 n. 2575 i posti nella regione Lazio previsti per la CDC A048 erano 54 e per la cdc A049 erano 29;
- 6) Conseguentemente, in ragione della riserva del 15% di posti prevista *ex lege* per coloro che avevano espletato il servizio civile universale, per la classe di concorso A049 i posti erano 6 mentre per la classe di concorso A048 i posti erano 11 – riservati a coloro che avevano espletato il servizio civile universale;
- 7) Si segnala, invero, che la prof.ssa Paliotta ha inoltrato
- 8) Ed invero, la prof.ssa **Paliotta Ludovica**, con un punteggio di **198,5 punti** per la classe di concorso A048 e di **184,5 punti** per la classe di concorso A049,

avrebbe dovuto essere inserita nella graduatoria dei vincitori di concorsi e, invece, è stata scavalcata da **dai seguenti candidati con punteggi inferiori.**

In riferimento alla classe di concorso A048:

1. **Stolfi Camilla** (18/10/1998) – 196,5 punti
2. **Valle Lorenzo** (31/07/1997) – 196,5 punti
3. **D'Avino Giada** (25/10/1996) – 194,75 punti
4. **Vitale Serena** (24/07/1998) – 194,50 punti
5. **Olivo Paola** (23/04/1996) – 192,25 punti
6. **Girini Arianna** (31/03/1995) – 188,50 punti
7. **Mandelli Diana Francesca Sara** (28/10/1996) – 176,50 punti
8. **Trillò Antonella** (18/03/1996) – 170 punti
9. **Trivellini Andrea** (28/07/1995) – 164,50 punti
10. **Rotondo Mirko** (12/08/1995) – 160,50 punti

In riferimento alla classe di concorso A049:

1. **Mandelli Diana Francesca Sara** (28/10/1996) – 184,50 punti
2. **Miccio Rosa** (03/03/1994) – 183,50 punti
3. **Stolfi Camilla** (18/10/1998) – 181,50 punti
4. **Trillò Antonella** (18/03/1996) – 180 punti
5. **Trivellini Andrea** (28/07/1995) – 172,50 punti
6. **Rotondo Mirko** (12/08/1995) – 159,50 punti

Laddove parte ricorrente avesse beneficiato dell'attribuzione della riserva derivante dall'espletamento del servizio civile universale avrebbe ottenuto il seguente collocamento in graduatoria:

- **Classe di concorso A048:** avrebbe dovuto collocarsi **al 45° posto su 74 disponibili**
- **Classe di concorso A049:** avrebbe dovuto collocarsi **al 28° posto su 40 disponibili**

9) Da ultimo si segnala che l'istante ha effettuato a mezzo pec la scelta delle sedi per l'immissione in ruolo in quanto il sistema non ha permesso la scelta mediante la piattaforma informatica dedicata del Ministero dell'Istruzione;

10) Tanto ritenuto in fatto, si espone in

DIRITTO

I

Violazione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e del Decreto Dipartimentale del 6.12.2023 pubblicato dal registro dei decreti dipartimentali r. 0002575 del 6.12.2023

L'Amministrazione resistente non ha inserito la prof.ssa Paliotta in graduatoria a causa della mancata valutazione del servizio civile universale prestato senza demerito.

Laddove tale servizio fosse stato correttamente valutato, la prof.ssa Paliotta avrebbe beneficiato della riserva dei posti del 15% come già chiarito nella parte in fatto del ricorso.

Ed invero, il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 9-bis, prevede che nei concorsi per l'assunzione di personale una quota pari al 15 per cento dei posti sia riservata a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito.

L'art 1 comma 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 (richiamato dall'art 3 del Decreto Dipartimentale del 6.12.2023 pubblicato dal registro dei decreti dipartimentali r. 0002575 del 6.12.2023) prevede che: "... 4. A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165..."

La ricorrente, pertanto, andava inserita in graduatoria con diritto di riserva in posizione

- Classe di concorso A048: avrebbe dovuto collocarsi al 45° posto su 74 disponibili con punti 198.50

1. Stolfi Camilla (18/10/1998) – 196,5 punti
 2. Valle Lorenzo (31/07/1997) – 196,5 punti
 3. D'Avino Giada (25/10/1996) – 194,75 punti
 4. Vitale Serena (24/07/1998) – 194,50 punti
 5. Olivo Paola (23/04/1996) – 192,25 punti
 6. Girini Arianna (31/03/1995) – 188,50 punti
 7. Mandelli Diana Francesca Sara (28/10/1996) – 176,50 punti
 8. Trillò Antonella (18/03/1996) – 170 punti
 9. Trivellini Andrea (28/07/1995) – 164,50 punti
 10. Rotondo Mirko (12/08/1995) – 160,50 punti
- Classe di concorso A049: avrebbe dovuto collocarsi al 28° posto con punti 184,50 su 40 disponibili
 1. Mandelli Diana Francesca Sara (28/10/1996) – 184,50 punti
 2. Miccio Rosa (03/03/1994) – 183,50 punti
 3. Stolfi Camilla (18/10/1998) – 181,50 punti
 4. Trillò Antonella (18/03/1996) – 180 punti
 5. Trivellini Andrea (28/07/1995) – 172,50 punti
 6. **Rotondo Mirko** (12/08/1995) – 159,50 punti

avendo un punteggio superiore a quest'ultimi ed essendo in possesso di un titolo di riserva costituito dallo svolgimento del servizio civile universale senza demerito .

Con specifico riferimento al possesso del titolo di riserva va evidenziato che è stato indicato nella domanda di partecipazione e quindi andava senz'altro valutato dalla Commissione.

Sul punto può richiamarsi recentissima giurisprudenza amministrativa che ha evidenziato come sia sufficiente la espressa menzione nella domanda dello possesso del titolo di riserva derivante dallo svolgimento del servizio civile universale per onerate la commissione della valutazione del servizio stesso trattandosi di *lex specialis*.

Tar Lazio Pubblicato il 27/12/2024: N. 23569/2024 REG.PROV.COLL.:N. 07001/2024 REG.RIC.:''.....- quanto, invece, alla riserva prevista per chi abbia svolto il servizio civile universale, va confermato quanto già statuito in sede cautelare, nel senso che

“i titoli e le esperienze, indicati in ricorso, non considerati dalla Commissione risultano puntualmente indicati nella domanda di partecipazione senza necessità di integrazione alcuna - costituendo il mancato, pedissequo, rispetto del format nulla più che una mera irregolarità - e, come tali, valutabili a prescindere dall'attivazione del soccorso istruttorio”;

Infatti prosegue in giudice amministrativo:”...

- diversamente, nel caso di specie, non si tratta di consentire un'integrazione postuma della domanda di partecipazione ovvero della documentazione attestante un requisito di accesso alla procedura concorsuale o un titolo di riserva, bensì di prendere atto di quanto compiutamente e tempestivamente dichiarato dal candidato nella domanda (fatta salva, naturalmente, la successiva verifica del possesso effettivo dei titoli e delle esperienze dichiarati da parte dell'amministrazione), sebbene con modalità difformi da quanto prescritto nel format dedicato, ciò che si risolve in una mera irregolarità;

- tale è la ragione per la quale la difesa dell'amministrazione resistente, secondo la quale l'erronea compilazione della domanda avrebbe impedito alla commissione esaminatrice di avvedersi dell'errore commesso dal candidato e di attivare il soccorso istruttorio, in conseguenza del peculiare sistema di trasmissione dei dati inseriti in modalità telematica, risulta inconferente, poiché ciò che rileva in sede di scrutinio di legittimità della graduatoria è solo e soltanto l'esistenza di una dichiarazione del titolo di riserva non valutato;

- è evidente che le previsioni del bando - stante la sua natura non normativa - invocate dalla difesa erariale (che precludono la valutazione del titolo ove non inserito nell'apposito campo) sono inidonee, da un lato, a comprimere gli spazi di regolarizzazione di meri errori materiali oltre quanto previsto dalle regole in tema di soccorso istruttorio, dall'altro, a pregiudicare il diritto alla tutela giurisdizionale del candidato che abbia dichiarato e sia effettivamente in possesso di un titolo che dia diritto ad un punteggio aggiuntivo o ad una riserva, a detrimento del sovraordinato principio del reclutamento nella pubblica amministrazione dei più capaci e meritevoli, senza che ciò determini una diversità di trattamento rispetto agli altri partecipanti;

- lo stesso vale con riguardo al predetto sistema di "codificazione" delle domande di partecipazione, essendo imputabile al candidato esclusivamente l'errore in sede di compilazione della domanda e non certo la possibilità per la commissione esaminatrice di visionarla integralmente.."

In base a tali considerazioni il Giudice amministrativo ha così concluso:"... conseguentemente, il ricorso deve essere accolto in parte qua, con l'obbligo per le parti resistenti, per quanto di competenza, di rivalutare la posizione della ricorrente tenendo conto del titolo di riserva, relativo all'espletamento del servizio civile, indicato nella domanda partecipazione, con ogni conseguente determinazione sull'esito della procedura concorsuale e con salvezza delle verifiche in punto di veridicità di quanto dichiarato dalla candidata.."

Il possesso del titolo di riserva relativo all'espletamento del servizio civile universale andava quindi attribuito.

Il decreto dipartimentale prevede all'art 3 (posti da destinare al concorso) comma 3 la seguente previsione:"... 3. In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'articolo 3, comma 1, della medesima legge, nonché agli articoli 1014, comma 1, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare), e l'articolo 1, comma 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74..."

Il successivo art 10 al n. 5 prevede che:"... Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue..."

Il punto p) dell'art 10 n. 5 prevede che:"... p) l'eventuale diritto alle riserve previste dalla vigente normativa, di cui all'articolo 3, comma 3. Coloro che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione della legge n. 68 del 1999 e che non possono produrre il certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per l'impiego, poiché occupati alla data di

scadenza del bando, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta...".

Parte ricorrente ha dichiarato nella domanda, come previsto dal decreto dipartimentale, il possesso del titolo di riserva costituito dall'espletamento del servizio civile nonché le date di svolgimento dello stesso.

Inoltre, con mail del 05.12.2024 ha anche inviato copia del titolo stesso alla commissione esaminatrice e con successiva comunicazione ha inviato ulteriore certificazione.

Ne' può ipotizzarsi ulteriore e diverso adempimento a carico della ricorrente posto che l'indicazione nella domanda del possesso del titolo ne imponeva la valutazione.

Il servizio civile universale andava quindi valutato già tanto per il fatto di essere stato indicato nella domanda di partecipazione al concorso ed essendo la sola dichiarazione l'elemento essenziale ai fini della valutazione da parte della Commissione.

Il motivo sopra esposto è assorbente.

Si evidenzia, inoltre, che la ricorrente ha dichiarato di aver svolto il servizio civile universale senza alcun demerito, motivo per cui non sussisteva alcuna ragione valida per escluderla dalle graduatorie.

Ad abundantiam, e per maggiore completezza difensiva, si segnala che la ricorrente ha comunque trasmesso alla commissione due distinti attestati relativi al servizio civile universale e ciò ha fatto mediante comunicazione del 5.12.2024.



Inopinatamente, invece, a mezzo *email* la commissione ha così comunicato alla parte ricorrente: “...relativamente alla documentazione da Lei allegata per il Servizio Civile Universale in domanda di partecipazione al concorso in oggetto, si riscontra che nell'allegato non è indicato il periodo di riferimento del Servizio civile da Lei svolto. Inoltre, si precisa che l'allegato da caricare in piattaforma in fase di presentazione delle domande di partecipazione al concorso era unicamente l'“Attestato di fine servizio” del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Pertanto, si comunica che il servizio civile ivi riportato non può essere considerato valevole ai fini dell'attribuzione della riserva del 15% dei posti disponibili e che questo ufficio ha provveduto alle dovute rettifiche sulla piattaforma informatica.”

Laddove la PA avesse ritenuto non validi tali certificati avrebbe dovuto, **anche nel rispetto del principio del soccorso istruttorio**, chiedere chiarimenti alla ricorrente.

Inopinatamente, invece, è stata esclusa dalla graduatoria.

II

Violazione dell'art 3 della legge 241/90-Difetto di motivazione.

Parte ricorrente, al fine di evidenziare l'errore nella mancata valutazione del servizio civile, ha proposto formale reclamo e richiesta di rettifica.

La diffida per la rettifica del punteggio non è mai stata riscontrata e non si comprendono i motivi per i quali non è stata attribuita la corretta posizione in graduatoria con conseguente valutazione del servizio civile.

Il mancato inserimento della riserva del 15% ex lege prevista per il servizio civile universale è stato iter logico, senza fornire motivazioni in ordine alla mancata attribuzione dell'inserimento in graduatoria e della mancata.

Su simile questione si è espresso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - sede di Roma -, *ex multis* con sentenza n. 9744/2020, pubblicata il 25.09.2020: "...Dalla lettura del provvedimento e della graduatoria e in mancanza di risposta alle richieste istruttorie formulate, non sono chiarite le ragioni del mancato riconoscimento dei citati titoli e dei motivi che hanno portato l'Amministrazione a inserire con riserva la ricorrente nella graduatoria del sostegno.

Ne discende che, sul punto, il provvedimento non appare adeguatamente motivato.

La motivazione è diretta a descrivere l'iter logico giuridico seguito dall'amministrazione al fine dell'adozione di un determinato provvedimento. Nel caso di specie, la motivazione si rivela inidonea a descrivere tale circostanza e le ragioni del mancato riconoscimento.

Ne discende l'accoglimento del ricorso con annullamento degli atti impugnati con obbligo per l'amministrazione di provvedere alla rivalutazione dei titoli in questione...".

III

Sul soccorso istruttorio

I motivi che precedono sono assorbenti.

In ogni caso, la PA sarebbe stata obbligata a chiedere alla parte ricorrente eventuali integrazioni in caso di documentazione eventualmente ritenuta incompleta mediante il soccorso istruttorio.

Così il Tar Lazio con sentenza n. 15901/2024 ha stabilito quanto segue: "...I casi in cui è attivabile il soccorso istruttorio, peraltro, vanno tenuti distinti da quelli nei quali non di documentazione irregolare o carente si tratta, bensì di errore commesso dal privato nell'istanza o domanda presentata alla pubblica amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 giugno 2019, n. 4198, ove è precisato che se l'errore è riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti negoziali, ben

può richiedersi all'amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente).

19. Il soccorso istruttorio ha portata generale e trova applicazione anche nell'ambito delle procedure concorsuali, fermo il necessario rispetto del principio della par condicio, per cui l'intervento dell'amministrazione diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata non può produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati.

20. Sebbene siano presenti in giurisprudenza orientamenti più restrittivi per i quali il soccorso istruttorio nell'ambito delle procedure comparative e di massa è (fortemente) limitato dal principio di autoresponsabilità del concorrente, per cui ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1148 e Cons. Stato, sez. III, 4 gennaio 2019, n. 96 per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche), **ritiene il Collegio che specialmente nell'ambito delle procedure di selezione l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità sottese alla loro indizione, dirette alla selezione dei migliori candidati, con la conseguenza i relativi esiti non possono essere alterati da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione.**

21. Il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la cruciale rilevanza della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). In quest'ottica, il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione, ovvero di un titolo valutabile, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati, in palese violazione della par condicio.

22. **In ogni altro caso, invece, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza richiesta** (specificata dall'Adunanza

plenaria nella sentenza 15 febbraio 2014, n. 9 nel fornire informazioni non reticenti e complete, compilare moduli, presentare documenti ed altro) il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza."

Tutto ciò premesso in fatto e considerato in diritto parte ricorrente come sopra rappresentata e difesa

Chiede

Che il Tribunale adito Voglia

In via cautelare

- sospendere l'efficacia di tutti i provvedimenti impugnati e dei conseguenti connessi e consequenziali, ordinando alle Amministrazioni resistenti, ciascuno per quanto di propria competenza, ad inserire la ricorrente nella graduatoria dei vincitori di concorso con il punteggio di 198.50 punti per la cdc A048 e di 184.50 punti per la classe di concorso A049 e il diritto alla riserva spettante in ragione dello svolgimento del servizio civile universale senza demerito con conseguente corretto posizionamento in graduatoria, con ordine di inserire lo stesso in graduatoria con il punteggio e con la riserva spettante.

Nel merito.

Annulare i provvedimenti impugnati, connessi e consequenziali, ordinando alle Amministrazioni resistenti, ciascuno per quanto di propria competenza, ad inserire la ricorrente nella graduatoria dei vincitori di concorso con il punteggio di 198.50 punti per la cdc A048 e di 184.50 punti per la classe di concorso A049 e il diritto alla riserva spettante in ragione dello svolgimento del servizio civile universale senza demerito con conseguente corretto posizionamento in graduatoria, con ordine di inserire lo stesso in graduatoria con il punteggio e con la riserva spettante;

Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite da distrarsi in favore dei procuratori che se ne dichiarano antistatari per anticipo fattone.

Con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento del danno.

In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari per anticipo fattone.

Si offrono in comunicazione mediante deposito i documenti indicati nell'indice allegato chiedendone l'ammissione come mezzi di prova documentale.

In via istruttoria

Si chiede di essere ammessi a provare per interpello ed all'esito per testi, le circostanze in fatto di cui alla premessa in fatto qui da intendersi per integralmente riportate, emendate da ogni valutazione e giudizio precedute dall'inciso "vero che".

Con riserva di indicare i nomi dei testi all'udienza di discussione.

Si offrono in comunicazione mediante deposito i seguenti documenti chiedendo l'ammissione come mezzi di prova documentale:

1. Provvedimenti impugnati e scorrimenti graduatoria;
2. Bando di concorso e tabelle valutazione titoli;
3. Domanda di partecipazione al concorso;
4. Convocazioni prove concorsuali;
5. Attestato espletamento servizio civile universale;
6. Estratto piattaforma concorsi con prospetto punteggi della sig.ra Paliotta;
7. Graduatorie di merito concorso;
8. Corrispondenza con la PA e reclami e segnalazioni effettuati dalla ricorrente;
9. Diffida e Richiesta di accesso agli atti;
10. Procura alle liti.

Con riserva di articolare ogni altra richiesta istruttoria ravvisatasi opportuna, anche a seguito dell'avverso contegno processuale.

Isola del Liri- Roma, 21.01.2025

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità. Nel caso *de quo*, il ricorso ha ad oggetto il diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio aggiuntivo di 12.5 ,ai fini della procedura concorsuale ex D.M 205/2023.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette graduatorie di merito della procedura concorsuale sostenuta dalla ricorrente, non noti alla parte ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro tempore*,
c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM);

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*;

tutti domiciliati *ex lege* in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l'Avvocatura
dello Stato, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
nei siti *web* individuati.

contro tutti i partecipanti alla procedura concorsuale ex D.M 206/2023 lui ha
partecipato la ricorrente che verrebbero pregiudicati dall'accoglimento del ricorso.

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre
modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato
19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi
ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale
convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali
provinciali o della G.U.

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece
costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi
mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei
singoli provvedimenti.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Organo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la
notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c, anche in alternativa alla tradizionale notifica per
pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto
all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando

decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente.

Stante l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei controinteressati e visto il numero elevato di soggetti controinteressati, chiede con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 c.p.c., di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dedicato del Ministero dell'Istruzione e del Merito e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Sul punto si precisa che la scrivente difesa ha provveduto a richiedere formalmente al Ministero dell'Istruzione a mezzo posta elettronica certificata i dati anagrafici e i dati della residenza relativi ai controinteressati al fine di provvedere alla notifica del ricorso giudiziale.

Con osservanza,

Isola del Liri-Roma, 21.01.2025

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi